P.C.C.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Scalisi

REGOLAMENTO

Concessione ed utilizzo Stadio polisportivo Provinciale.

Art. 1

L'uso dello Stadio Polisportivo Provinciale può essere concesso – secondo le norme del presente regolamento – alle società sportive che ne fanno richiesta, annualmente e per la durata del Campionato, nonché per disputa di singole partite ed in particolare, oltre all'utilizzo del campo di gioco, può essere concesso anche, secondo la loro prevista destinazione, l'uso delle attrezzature e dei servizi esistenti nella palazzina spogliatoi.

Lo Stadio Polisportivo Provinciale può essere concesso anche per una durata pluriennale – secondo lo schema di convenzione allegato al presente regolamento – nel caso in cui la richiesta pervenga da Società Sportive di Calcio della Provincia che militano nei campionati di serie A, o in assenza, di serie B e comunque di serie maggiore

Art. 2

Il campo di calcio, essendo di ottima fattura e richiedendo una accurata e solerte manutenzione, deve essere utilizzato nel pieno rispetto dell'entità del calpestio sopportabile, per cui, per non pregiudicare lo stato ottimale del manto erboso, deve essere utilizzato prevalentemente per partite ufficiali previste nei calendari stabiliti dagli organismi federali e trasmessi, da parte delle Società Sportive, per conoscenza, all'Assessorato Provinciale Sport ed alla Direzione dello Stadio.

Eventuali ulteriori permessi di utilizzo del campo di calcio potranno essere concessi previo preventivo parere della Direzione dello Stadio.

Durante l'espletamento del campionato o per eventuali singole partite, potrà essere concesso ad emittenti locali che ne fanno richiesta l'uso delle cabine Radio o TV, salvo le autorizzazioni delle società sportive interessate per le riprese delle gare.

La misura dei relativi canoni da versare in unica soluzione, con la modalità prevista al successivo art. 12 sono così determinati:

A) Trasmittenti radio –
   £. 100.000 = per singolo campionato;
   £. 10.000 = per eventuali singole partite;

B) Trasmittenti TV -
   £. 750.000 = per singolo campionato;
   £. 80.000 = per eventuali singole partite;

Ogni emittente comunicherà al Direttore dello Stadio, il personale autorizzato a poter accedere alle cabine sollevando, nel contempo, l'Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti ed infortuni che potrebbero subire sia il personale dipendente che terzi durante lo svolgimento dell'attività di trasmissione.

Restano, in ogni caso, a carico delle trasmittenti stesse tutti gli oneri scaturenti dall'utilizzo delle suddette Cabine con esclusione della fornitura dell'energia elettrica occorrente al funzionamento delle apparecchiature di trasmissione.

L'Amministrazione, resta comunque facilitata a revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione circa l'uso del campo di calcio e delle cabine radio TV per sopravvenute esigenze tecniche.

Art. 3

Le Società Sportive dovranno provvedere, durante l'utilizzo dell'impianto sportivo, con apposito personale e sotto la propria responsabilità, all'apertura e chiusura di tutti i cancelli e porte ed alla relativa continua sorveglianza, onde essere, in qualsiasi momento, in grado di garantire il controllo ed il deflusso del pubblico; dovranno, inoltre, garantire la custodia ed il servizio di ordine per l'accesso ai vari ingressi dello Stadio, per le biglietterie etc. Si fa carico alle Società anche dell'obbligo di assicurare la sorveglianza dei servizi igienici, anche con unità femminili per i servizi destinati alle donne.

Ogni Società, durante lo svolgimento delle manifestazioni, assicurerà, a sua cura e spese, la presenza di un medico e di una ambulanza. La Direzione dello stadio metterà a disposizione il locale di pronto soccorso nonché gli estintori prescritti per il servizio antincendio regolarmente efficienti.

Dovranno, le suddette Società, inoltre, assicurare, a propria cura e spese, il funzionamento di tutti i normali servizi richiesti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli secondo le disposizioni attuali e future.

Art. 4

Resta comunque convenuto che resterà a carico della Società ogni danno arrecato, anche da terzi, agli impianti ed agli immobili concessi in uso, in dipendenza dell'evento sportivo e/o da manifestazioni organizzate dalle Società stesse. Si fa inoltre obbligo alla Società Sportiva concessionaria dell'uso dello Stadio per l'intero campionato di munirsi di relativa fidejussione, per un ammontare del premio di £. 500.000.000 = (cinquecentomilioni).

Art. 5

Le Società, onde sollevare l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità, per incidenti ed infortuni che possano subire giocatori e pubblico, in dipendenza o in occasione dello svolgimento delle gare sportive sia amichevoli che di campionato, dovranno altresì munirsi, all'inizio di ogni stagione agonistica, della licenza di uso da ottenere a nome del Presidente della Società nonché di una assicurazione che copra tutti i rischi che possono verificarsi durante le manifestazioni.Dovranno inoltre, a proprie spese, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'uso dell'impianto sportivo di che trattasi e per lo svolgimento delle manifestazioni stesse.

Art. 6

Ogni Società, indicherà alla Direzione dello Stadio il nominativo di un proprio incaricato che assumerà in pieno la responsabilità del servizio di tutto il personale alle dipendenze della società e che disporrà circa il numero delle maschere, il loro dislocamento ed il relativo controllo. La Direzione dello Stadio ha facoltà di chiedere sia la sostituzione del personale, che a suo giudizio dovesse essere non idoneo, sia l'eventuale aumento numerico del personale stesso.

Art. 7

E' fatto divieto assoluto alle Società di concedere l'ingresso allo Stadio a rivenditori o a quanti altri intendano svolgere una qualsiasi attività commerciale e/o reclamistica all'interno dello stesso, anche se muniti di regolare biglietto d'ingresso, che non siano muniti della relativa autorizzazione da parte della Provincia.

L'eventuale pubblicità commerciale, può essere consentita su esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale alle Società all'interno dello Stadio compatibilmente con quanto previsto dalla Concessione in appalto del servizio di pubblicità a ditte private; l'Amministrazione non è responsabile

nei riguardi della ditta appaltante, degli eventuali striscioni che vengano abusivamente esposti dai Clubs o dalle Società sopra i cartelloni pubblicitari sistemati dalla medesima.

E' obbligo della Società evitare e rimuovere eventuali striscioni, che abusivamente esposti dai Clubs o dai tifosi, coprano cartelloni pubblicitari o altro esposto dalla Provincia o dalla ditta privata aggiudicataria dell'appalto per la pubblicità nello stadio.

Nessun automezzo e/o motociclo può essere introdotto all'interno dello Stadio o dei suoi transennamenti senza l'autorizzazione della Direzione dello Stadio.

Art. 8

L'accesso all'interno del campo di calcio, deve essere limitato solamente al personale autorizzato dai Regolamenti della F.I.G.C..

La disciplina in campo è di esclusiva competenza delle Società Sportive.

Art.9

L'Amministrazione può concedere l'uso dello Stadio anche per l'organizzazione di spettacoli musicali, teatrali e manifestazioni varie. Resta escluso ovviamente, l'uso del campo di gioco.

In tale caso, l'importo del canone per l'uso dello Stadio è fissato in £. 5.000.000 al giorno più il 5% sugli incassi lordi dichiarati alla SIAE.

La Direzione dello Stadio, non potrà concedere l'utilizzo dell'impianto, se non dopo la presentazione della ricevuta di versamento della superiore somma di £. 5.000.000 = tramite versamento sul c/c postale n. 12577912 intestato ad "Amministrazione Provinciale di Trapani Servizio Tesoreria", o direttamente alla Tesoreria Provincia Regionale di Trapani oppure, con assegno circolare non trasferibile, intestato al Presidente della Provincia Regionale di Trapani. La rimanente somma, pari al 5% degli incassi lordi dichiarati ai fini SIAE, dovrà essere versata, secondo le modalità precedentemente indicate, entro dieci giorni dalla data dell'avvenuta manifestazione.

Le ditte, le Associazioni, gli Organizzatori, richiedenti la concessione dello Stadio per tali motivi dovranno attenersi anche, a tutte quante le altre prescrizioni previste per le società sportive.

La Direzione dello Stadio metterà a disposizione delle Società le biglietterie in modo da potere consentire la vendita dei biglietti. Eventuali danni recati alle biglietterie, anche se prodotti da parte del pubblico, saranno a carico delle Società.

Per ogni manifestazione le Società o gli organizzatori non potranno mettere in circolazione, per ogni settore dello Stadio, un numero totale di biglietti sia d'invito che a pagamento, superiore alla capienza stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i pubblici spettacoli per ciascun settore.

Art.10

L'eventuale impiego degli altoparlanti sarà regolato dalla Direzione dello Stadio, nel rispetto anche del regolamento di concessione della pubblicità dello Stadio.

Il Direttore dello Stadio, i Tecnici (ingegneri e geometri) addetti allo Stadio, il Capo Servizio Assessorato Sport, il personale dei servizi ed impianti dello Stadio (idraulici, elettricisti, custodi, etc.) muniti di apposita tessera con fotografia, durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione avranno libero accesso in tutti i locali dello Stadio.

Art.11

L'Amministrazione Provinciale resta facultata ad assumere impegni ed a disporre concessioni di qualsiasi natura all'interno dello Stadio, purché queste non ostacolino lo svolgimento della manifestazione.

La società concessionaria dello Stadio non avrà alcun diritto a sollevare eccezioni o pretendere percentuali.

Art. 12

La misura dei canoni è la seguente:

A) Per le Società Sportive professionistiche o semiprofessionistiche per partita di calcio "diurna" £. 1.000.000

B) Per le Società Sportive dilettantistiche o amatoriali, sia per gare di campionato, studentesche o amichevoli a pagamento che con ingresso gratuito per partita di calcio "diurna" £. 500.000.

C) Per le partite in notturna, con l'utilizzo dell'impianto di illuminazione, ciascun canone (A e B) viene in ogni caso maggiorato di £. 500.000 per partita.

D) L'Amministrazione Provinciale ha in ogni caso la facoltà di concedere l'uso gratuito dello Stadio, per manifestazioni promosse o patrocinate dalla stessa Amministrazione, per manifestazioni istituzionali e per importanti manifestazioni a scopo benefico.

I versamenti dei canoni dovranno essere effettuati mensilmente o sul conto corrente postale n. 12577912 intestato al Servizio Tesoreria Provinciale in Trapani, o direttamente alla Tesoreria Provinciale.

La ricevuta del versamento dovrà essere presentata dalla Società interessata, alla Direzione dello Stadio Provinciale entro la prima domenica di ogni mese per l'accertamento dell'avvenuto versamento.

La Direzione inibirà l'ingresso nell'impianto sportivo dello Stadio Provinciale alla Società Sportiva risultante morosa.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di revisionare annualmente i canoni previsti dal presente regolamento, fermo restando che, ove non si operasse in tal senso, la misura dei canoni indicati dal presente articolo verrà adeguata annualmente, in analogia a quanto previsto per le locazioni, in relazione all'incremento I.S.T.A.T. pubblicato sulla G.U.

Gli importi dei canoni verranno incassati al competente capitolo di bilancio.

Il Direttore dello Stadio è responsabile della regolare, precisa e scrupolosa osservanza di tali prescrizioni.

Art.13

L'Amministrazione provvederà alla concessione dello Stadio Provinciale e delle cabine Radio TV, alle Società che ne faranno richiesta, con determinazione dirigenziale del competente Direttore del Settore Tecnico, dietro presentazione di dichiarazione a firma autenticata del responsabile della Società stessa in cui viene dichiarato di aver preso specifica conoscenza delle clausole di cui ai superiori articoli del presente regolamento e di approvarli integralmente.

Resteranno in ogni caso a carico della Società che richiede l'uso dello Stadio, qualsiasi onere di carattere fiscale riguardante l'utilizzo dell'impianto di che trattasi.

- Delibera di Consiglio n.7/C del 17/01/97
  Convalidata con dec.2333/1977 del 06/03/97
  Ripubblicata dal 24/03 al 07/04/97

- Delibera di Consiglio n.68/C del 13/06/2013 di sostituzione dell'art.1.
  Pubblicata all'albo provinciale dal 13 al 26/06/2013.